

Le norme sul diritto di accesso del minore straniero all'istruzione

da "Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia", N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

3. Riconoscimento dei titoli di studio stranieri

Il riconoscimento dei titoli di studio è disciplinato dagli artt. 379 e segg. del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dalla Legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" – Legge Comunitaria 2005, che ha apportato modifiche all'art. 379 (cambiamento del titolo, abrogazione del 9° comma) e abrogato l'art. 380 del sopra citato Decreto Legislativo.

In particolare:

Art. 379 – Titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica;

Art. 381 – Titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini che hanno conseguito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione;

Art. 382 – Titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti

A) Equipollenza dei titoli di studio di licenza elementare e media.

Le norme di attuazione sono contenute nel D.I. 20.02.1973 e nel D.M. 20.06.1973, pubblicati nel Supplemento Ordinario B.U. - Parte I – n. 25-26 del 28.06.1973.

La domanda di equipollenza va presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza, secondo un modello da ritirare disponibile presso l'Ufficio Scolastico medesimo.

Alla domanda vanno allegati i documenti:

- a) *cittadinanza comunitaria*** (ne sono in possesso i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 379 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 dall'art. 13 della Legge n. 29 del 25 gennaio 2006 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee");
- b) *certificato di cittadinanza italiana*** (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- c) *età non inferiore a 18 anni*** alla data del riconoscimento dell'equipollenza;

Inoltre:

1. *titolo di studio* rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare italiana o traduttore giurato o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile dalla persona che ha seguito la traduzione; la firma del Capo d'Istituto, che ha rilasciato il titolo suddetto, sarà legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese dove è stato conseguito;
2. *dichiarazione di valore* rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito. La dichiarazione concernente la

- posizione giuridica, l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui alla successiva lettera c);
3. "nulla osta" rilasciato dal M.I.U.R. ai sensi dall'art. 382 D.L.vo 297/1994. In tal caso, la legalizzazione della firma del Capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera operante in Italia;
 4. *atti e documenti* idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (vedi prova integrativa di Italiano);
 5. *per i lavoratori italiani all'estero/emigrati e loro congiunti: attestazione* dell'Ufficio consolare italiano, dalla quale risulti lo status di lavoratore italiano all'estero/emigrato o suo congiunto;
 6. *per i cittadini italiani per matrimonio: documentazione* idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero, quale, ad esempio: certificato di cittadinanza del Paese straniero di origine, rilasciato prima del matrimonio, oppure certificato dal quale risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero di origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto Paese, operante in Italia;
 7. *per i cittadini italiani per naturalizzazione*, decreto di naturalizzazione;
 8. *elenco in duplice copia dei documenti presentati.*
 9. Prova integrativa di Italiano.

Sono esentati dalla prova integrativa di lingua italiana coloro che producono l'attestato di frequenza ai corsi integrativi di lingua e cultura italiana o ai corsi integrativi per l'inserimento nelle scuole straniere (lettere a) e b) art. 2, L. 3.03.1971, n. 153), istituiti dal Ministero degli Affari Esteri nei Paesi d'immigrazione o che siano in possesso di un titolo di studio che comprenda l'Italiano tra le materie classificate, ovvero l'attestato di frequenza ai corsi per l'insegnamento della lingua italiana istituiti dai Paesi membri della (allora) Comunità Economica Europea in applicazione della Direttiva 77/486.

⇒ Rilascio della dichiarazione di equipollenza

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale rilascerà la dichiarazione di equipollenza sulla base degli anni di scolarità necessari per ottenere il corrispondente titolo italiano e dell'esito dell'eventuale prova integrativa di lingua e cultura italiana.

B) Equipollenza titoli di studio di scuola secondaria superiore

Le norme di attuazione sono contenute nei seguenti decreti ministeriali:

D.M. 1.02.1975;

D.M. 20.07.1978;

D.M. 2.04.1980.

La domanda di equipollenza va presentata ad un Ufficio Scolastico Provinciale a scelta dell'interessato, secondo un modello da ritirare disponibile presso l'Ufficio Scolastico medesimo.

Alla domanda vanno allegati i documenti:

Per a), b) e c) V. lettere corrispondenti par. equipollenza titoli di studio di licenza elementare e scuola media;

- a) *Dichiarazione di valore* rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana indicante, oltre alla precisazione in merito alla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito, e possibilmente la sua validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego. La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui alla successiva lettera c);
- b) Come la precedente *lettera f)* dei titoli di scuola elementare e scuola media;
- c) *Per i lavoratori italiani all'estero/emigrati e loro congiunti: attestazione* dell'Ufficio consolare italiano, dalla quale risulti lo status di lavoratore italiano all'estero o suo congiunto;
- d) *Per i cittadini italiani per matrimonio: documentazione* idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero, quale ad esempio certificato del Paese

straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dal quale risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio, rilasciato dall'Autorità competente del Paese straniero di origine o dall'Autorità diplomatica o consolare del predetto Paese, operante in Italia;

- e) Per i *cittadini italiani per naturalizzazione*: decreto di naturalizzazione;
- f) *Curriculum* degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo sia all'estero, sia eventualmente in Italia. Detto curriculum, redatto dall'interessato, indicherà oltre agli studi svolti, l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro manuale in connessione con il titolo di studio del quale si richiede l'equipollenza;
- g) *Programma* delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi. Il programma potrà anche essere desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri;
- h) *Ogni altro titolo o documento* (anche in copia fotostatica, con la relativa traduzione in lingua italiana), rilasciato dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum;
- i) *Eventuali atti*, anche in copia fotostatica, ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza a corsi con insegnamento in lingua italiana o corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) ai fini dell'esenzione della prova integrativa di Italiano;
- j) *Elenco in duplice copia dei documenti presentati*.

C) Corrispondenza dei corsi e dei titoli di studio

L'equipollenza con un Diploma italiano rilasciato a seguito dell'esame di Stato conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studi stranieri dell'istruzione secondaria superiore.

L'equipollenza con titoli intermedi ha valore solo ai fini della prosecuzione degli studi.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti **da candidati privatisti** potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta equipollenza per **titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie**, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore.

DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE: la dichiarazione di equipollenza va rilasciata quando i corsi frequentati dai candidati all'estero hanno contenuti pratici inerenti al tipo di qualifica o quando i medesimi hanno effettivamente maturato esperienze di lavoro in connessione con la qualifica richiesta.

D) Prove integrative

Il Dirigente dell'U.S.P. può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prove di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1.2.1975, e successive modificazioni e integrazioni.

E) Votazione

Il Dirigente dell' U.S.P. esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni ripostati nel titolo straniero.

F) Termini del procedimento

I termini del procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza sono stati fissati dal D.M. del 6/4/1995, n.190, in **180 giorni**.

G) Riconoscimento di lauree

Per il riconoscimento delle **lauree** conseguite all'estero sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.